

Deliberazione della Giunta Regionale 29 dicembre 2020, n. 17-2697

**Articolo 44 del DL 104/2020. Anticipazione dei finanziamenti statali destinati a compensare la riduzione dei ricavi tariffari nel settore del trasporto pubblico locale e i servizi aggiuntivi autorizzati nel 2020 durante il periodo dell'emergenza sanitaria da COVID 19. Disposizioni attuative del decreto interministeriale MIT-MEF 541/2020.**

A relazione dell'Assessore Gabusi:

Premesso che:

- l'art. 44 del D.L. 104/2020, come convertito con Legge 13 ottobre 2020, n. 126, prevede che “Al fine di sostenere il settore del trasporto pubblico locale e regionale di passeggeri sottoposto a obbligo di servizio pubblico e consentire l'erogazione di servizi di trasporto pubblico locale in conformità alle misure di contenimento della diffusione del COVID-19 di cui al Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e al Decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, la dotazione del fondo di cui al comma 1 dell'articolo 200 del Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementata di 400 milioni di euro per l'anno 2020. Tali risorse possono essere utilizzate, oltre che per le medesime finalità di cui al citato articolo 200, anche per il finanziamento, nel limite di 300 milioni di euro, di servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, destinato anche a studenti, occorrenti per fronteggiare le esigenze di trasporto conseguenti all'attuazione delle misure di contenimento derivanti dall'applicazione delle Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 in materia di trasporto pubblico e delle Linee guida per il trasporto scolastico dedicato, ove i predetti servizi nel periodo precedente alla diffusione del COVID-19 abbiano avuto un riempimento superiore all'80 per cento della capacità”;
- il successivo comma 1 bis dello stesso art. 44 prevede che “Ciascuna regione e provincia autonoma e' autorizzata all'attivazione dei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale di cui al comma 1, nei limiti del 50 per cento delle risorse ad essa attribuibili applicando alla spesa di 300 milioni autorizzata dal medesimo comma 1 le stesse percentuali di ripartizione previste dal Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato in attuazione dell'articolo 200, comma 2, del Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Con Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente Decreto, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del Decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si provvede alla definizione dei criteri e delle quote da assegnare a ciascuna regione e provincia autonoma per il finanziamento dei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale previsti dal comma 1, secondo periodo, e alla conseguente ripartizione delle risorse, anche attraverso compensazioni tra gli enti stessi, nonché alla ripartizione delle residue risorse di cui al comma 1, primo periodo, secondo i medesimi criteri e modalità di cui al citato articolo 200 del Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34”;
- il Decreto n. 541 del 3 dicembre 2020 del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, adottato ai sensi dell'articolo 44 del D.L. n. 104/2020, come convertito con Legge 13 ottobre 2020, n. 126, ha proceduto a:
  1. ripartire, a titolo di anticipazione, tra le Regioni e le Province autonome nonché tra le aziende di trasporto pubblico locale e regionale di competenza statale, per la compensazione dei minori ricavi, in conformità alla misura risultante dal Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 340 del 11 agosto 2020, la quota dell'integrazione del “Fondo” disposta con l'art. 44, comma 1, del Decreto legge n. 104 del 2020, pari a 100.000.000 di euro;

2. ripartire, a titolo di anticipazione, tra le Regioni e le Province autonome, per il finanziamento dei servizi aggiuntivi, in conformità alla misura risultante dal Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 340, dell'11 agosto 2020, la quota dell'integrazione del "Fondo", disposta con l'art. 44, comma 1, del Decreto legge n. 104 del 2020, pari a 150.000.000 di euro;
3. stabilire che "Le risorse non utilizzate e da non utilizzare per i servizi aggiuntivi resi alla data del 31 dicembre 2020, risultanti dalle comunicazioni di cui all'articolo 4 del presente Decreto, sono assegnate e se necessario impegnate a favore delle singole Regioni, delle Province autonome, della Gestione Governativa ferrovia Circumetnea, della Gestione Navigazione Laghi e della concessionaria del servizio ferroviario Domodossola Confine Svizzero entro il 31 dicembre 2020, a titolo di anticipazione per la compensazione dei mancati ricavi con le percentuali previste dal Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, dell'11 agosto 2020, n. 340";
4. stabilire che "Con successivo Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, tenuto conto del fabbisogno comunicato da ciascuna Regione o Provincia autonoma ai sensi del comma 1, nonché delle risorse residue di cui all'articolo 2, si provvederà al riparto definitivo delle risorse per il finanziamento, nel limite di 300 milioni di euro, di servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, destinato anche a studenti, di cui all'art. 44, comma 1, del Decreto legge n. 104 del 2020.

Richiamato, in particolare, che per quanto attiene l'anticipazione dei fondi per mancati ricavi:

- il suddetto Decreto Interministeriale n. 340 del 11.08.2020 stabilisce che sia assegnata ed erogata dalle Regioni, anche per il tramite di altri enti o soggetti competenti, alle aziende affidatarie dei servizi di trasporto pubblico locale, con riferimento all'arco temporale 23 febbraio - 3 maggio 2020, periodo in cui il lockdown è stato particolarmente significativo per la riduzione della domanda di trasporto pubblico;

- i dati relativi ai ricavi da traffico rilevati nell'esercizio 2018 sono i dati certificati più recenti disponibili nella banca dati dell'Osservatorio per le Politiche del TPL per poter procedere con urgenza all'erogazione dell'anticipazione, garantendo alle aziende la liquidità finanziaria necessaria;

- il medesimo Decreto demanda ad un successivo momento la determinazione e ripartizione definitiva dei finanziamenti, in attesa dell'avvenuta rilevazione e certificazione dei dati consuntivi degli esercizi 2019 e 2020. In esito all'istruttoria sui dati certificati 2020, che provvederà ad accertare in via definitiva l'entità della riduzione dei ricavi da traffico 2020 rispetto alla media dei ricavi da traffico 2018/2019, con Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, verrà approvata la ripartizione definitiva dei finanziamenti in esame. Qualora le risorse disponibili siano insufficienti, tale ripartizione verrà effettuata in proporzione percentuale, rispetto alla riduzione dei ricavi rilevata;

- al fine di escludere qualsiasi fattispecie di sovracompensazione, la ripartizione definitiva di cui trattasi terrà conto, come disposto dal comma 2 dell'articolo 200 del suddetto DL 34/2020, dei costi cessanti, del ricorso agli ammortizzatori sociali, dei costi aggiuntivi sostenuti per l'emergenza epidemiologica, nonché, di quanto stabilito all'articolo 4, comma 8, del DI MIT-MEF n. 340 del 11.08.2020, ovvero:

a. della quota del corrispettivo del contratto di servizio erogata ai sensi l'articolo 92, comma 4 bis, del Decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 a fronte di una produzione di servizi ridotta rispetto a quella contrattualizzata;

b. degli ulteriori contributi pubblici assegnati alle aziende con i provvedimenti di legge ed amministrativi conseguenti all'emergenza sanitaria.

Richiamato, inoltre che, per quanto attiene il finanziamento dei servizi aggiuntivi:

- il Decreto n. 541 del 3 dicembre 2020 stabilisce che le risorse assegnate a ciascuna Regione e Provincia autonoma e non utilizzate per i servizi aggiuntivi resi entro la data del 31 dicembre 2020, sono considerate per la medesima Regione o Provincia autonoma ulteriori anticipazioni ai fini della compensazione dei minori ricavi;

- l'art. 4 del suddetto Decreto prevede che "entro il 15 novembre 2020 le Regioni e le Province autonome comunicano al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministero dell'economia e delle finanze l'elenco dei servizi aggiuntivi implementati o da implementare entro il 31 dicembre 2020 e il relativo onere, comprensivo di IVA qualora l'imposta costituisca un costo, al fine di far fronte alle esigenze trasportistiche conseguenti all'attuazione delle misure di contenimento derivanti dall'applicazione delle Linee Guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 in materia di trasporto pubblico e le Linee Guida per il trasporto scolastico dedicato, ove i servizi, nel periodo antecedente al COVID 19, tenuto conto della eventuale rimodulazione della domanda di trasporto, abbiano avuto un riempimento superiore all'80 per cento della capacità".

Richiamato, altresì, che la L.R. 1/2000 all'articolo 8, c. 2, prevede che sia l'Agenzia della Mobilità Piemontese (AMP) a gestire "tutte le funzioni trasferite o delegate in materia di trasporto pubblico degli enti aderenti ed in particolare quelle di programmazione unitaria ed integrata del sistema della mobilità e dei trasporti, di attuazione della programmazione e di amministrazione dei servizi di trasporto pubblico locale di competenza degli enti aderenti".

Preso atto che:

l'AMP con nota prot. n. 9878 del 19 novembre 2020 ha comunicato che i servizi aggiuntivi resi e programmati ai sensi dell'art. 44, comma 1 bis del DL 104/2020 ammontano a complessive 901.156,31 vetture\*km per una spesa totale di € 3.544.066,09;

il Decreto n. 541 del 3 dicembre 2020 assegna alla Regione Piemonte complessivi € 16.878.431,05, di cui € 6.689.659,79 quale ulteriore anticipo per la quota mancati ricavi ed € 10.188.771,26 quale anticipazione della quota per i servizi aggiuntivi.

Ritenuto, pertanto, di:

- dare atto che l'erogazione e l'assegnazione dei contributi statali di cui al Decreto interministeriale del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'economia e delle finanze n. 541/2020, ammontanti a complessivi € 16.878.431,05, in conformità alla misura risultante dal Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 11 agosto 2020, n. 340, avvenga per il tramite dell'Agenzia della Mobilità Piemontese (AMP), di cui alla legge regionale 1/2000, nel rispetto dei criteri dettati dal medesimo Decreto interministeriale e dell'articolo 200 del Decreto legge 34/2020;

- demandare alla Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'attuazione del presente provvedimento, ivi compresa l'erogazione all'AMP delle suddette risorse, nonché la trasmissione al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ed al Ministro dell'economia e delle finanze dell'elenco dei beneficiari e dei relativi contributi, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 3 del medesimo DI MIT-MEF 340/2020;

- dare atto che gli oneri derivanti dall'esercizio delle relative funzioni svolte dall'AMP sono coperti dalle disposizioni previste dal comma 3 dell'art. 26 della L.R. 1/2000;

- dare atto che il presente provvedimento trova copertura per € 5.340.480,34 nella Missione 10 - Programma 1001 - cap. n. 148564 del bilancio regionale anno 2020 e per € 11.537.950,71 nella Missione 10 - Programma 1002 - cap. n. 148566 del bilancio regionale anno 2020.

Visto il D.lgs. n. 422/97;

Visto il D.lgs. n. 118/2011;

Visto il D.L. n. 95/2012, art. 16-bis, e s.m.i.;

Visto il D.L. n. 18/2020, art. 92, convertito nella Legge n. 27/2020;  
Visto il D.L. n. 34/2020, convertito nella Legge n. 77/2020;  
Visto il D.L. 104/2020, convertito nella Legge n. 126/2020;  
Visto il DPCM del 11.03.2013 e s.m.i.;  
Visto il D.I. MIT-MEF n. 340/2020;  
Visto il D.I. MIT-MEF n. 541/2020  
Vista la L.R. n. 1/2000;  
Vista la L.R. n. 23/2008;  
Vista la L.R. n. 8/2020;  
Vista la DGR 20-2069 del 9 ottobre 2020.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17 ottobre 2016

Tutto ciò premesso, la Giunta regionale, unanime

*delibera*

- dare atto che l'erogazione e l'assegnazione dei contributi statali di cui al Decreto interministeriale del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'economia e delle finanze n. 541/2020, ammontanti a complessivi € 16.878.431,05, in conformità alla misura risultante dal Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 11 agosto 2020, n. 340, avvenga per il tramite dell'Agenzia della Mobilità Piemontese (AMP), di cui alla legge regionale 1/2000, nel rispetto dei criteri dettati dal medesimo Decreto interministeriale e dell'articolo 200 del Decreto legge 34/2020;
- di demandare alla Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'attuazione del presente provvedimento, ivi compresa l'erogazione all'AMP delle suddette risorse, nonché la trasmissione al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ed al Ministro dell'economia e delle finanze dell'elenco dei beneficiari e dei relativi contributi, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 3 del medesimo DI MIT-MEF 541/2020;
- di dare atto che il presente provvedimento trova copertura per € 5.340.480,34 nella Missione 10 - Programma 1001 - cap. n. 148564 del bilancio regionale anno 2020 e per € 11.537.950,71 nella Missione 10 - Programma 1002 - cap. n. 148566 del bilancio regionale anno 2020;
- di dare atto che gli oneri derivanti dall'esercizio delle relative funzioni svolte dall'AMP sono coperti dalle disposizioni previste dal comma 3 dell'art. 26 della L.R. 1/2000.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010; nonché ai sensi dell'art. 26, c.1, del D.lgs. 33/2013 sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione Amministrazione trasparente.

(omissis)